



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA  
(DPCM 15/06/2026)

ORDINANZA n. 6/2026

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria.

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario Straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con D.P.C.M. del 15 giugno 2026;

Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'articolo 3, comma 4, l'articolo 4, comma 18, e l'articolo 16, comma 1;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Piemonte e Liguria e la necessità di assicurare una gestione unitaria del sub-cluster Piemonte-Liguria, tenendo conto della continuità ecologica tra il Savonese, la Val Bormida, l'Alta Langa e gli accessi al distretto suinicolo cuneese;

Considerata la necessità di differenziare le attività di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalità del suddetto sub-cluster;

Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», predisposto quale strumento applicativo dell'Ordinanza n. 4/2026 limitatamente al sub-cluster Piemonte-Liguria;

Sentite le Regioni Piemonte e Liguria e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti.

DISPONE:

Art. 1

*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. È adottato il «Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», di seguito Piano, allegato alla presente Ordinanza e della quale costituisce parte integrante.
2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini.
3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'Ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati.

Art. 2

*(Strategie specifiche di intervento)*

1. Le Regioni Piemonte e Liguria programmano le attività di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unità di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilità della sorveglianza, della presenza di positività recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali.
2. Nella Zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla Zona di Controllo dell'Espansione Virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con 3 cani massimo e senza limiti di persone, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'Ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilità della

sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario straordinario e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, articolo 4 dell'Ordinanza 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con 3 cani senza limiti di persone. Il limite dei cani può essere superato nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno delle autostrade A7 e A26 a sud del tratto Alessandria – Tortona. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale può essere autorizzato anche durante le attività di caccia selettiva alle altre specie.

3. Nella Zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con 3 cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'articolo 4, comma 2, dell'Ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono in zona 1 a ridosso dell'autostrada A21, A33 e A6 in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali è possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG ricade in Zona di Restrizione 1 e in parte anche in una porzione di Zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della Ordinanza 4/2026 nella sezione 'Operatori' in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

4. Nella Zona C, corrispondente alla zona di protezione del distretto suinicolo e alle aree indenni, le Regioni assicurano la riduzione preventiva della densità del cinghiale in accordo all'articolo 5 dell'Ordinanza 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei target di prelievo.

5. Tutte le attività di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'Ordinanza n. 4/2026.

6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19<sup>ter</sup> della legge n. 157/92, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone.

#### Art. 3

##### *(Attuazione e coordinamento)*

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite dei servizi regionali competenti in materia di sanità animale e gestione faunistica, dell'Osservatorio epidemiologico Piemonte-Liguria, delle rispettive Autorità competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due Regioni. Le attività che prevedono le deroghe di cui all'articolo 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario Straordinario.

3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'articolo 16, comma 2 e 3 dell'Ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalità operative è subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario Straordinario.

#### Art. 4

##### *(Monitoraggio e aggiornamento)*

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici.

2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza.

#### Art. 5

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente Ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

vigente, nonché con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicatione della peste suina africana.

Art. 6

*(Disposizioni finali)*

1. La presente Ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'Ordinanza n. 4/2026.
2. La presente Ordinanza è comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Piemonte e Liguria e alle altre amministrazioni interessate ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALLA PESTE SUINA AFRICANA  
Giovanni Filippini\*

GIOVANNI  
FILIPPINI  
06.08.2026  
10:21:32  
GMT+02:00



*\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*